



COMUNE DI NURECI

Via Ungheria, 31

Tel. 078396600 – 078696646

email sociale@comune.nureci.or.it PEC sociale@pec.comune.nureci.or.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. N. 431/98. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- L. n. 431/98 “Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 290 del 19/07/2021 denominato “Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021”;
- la DGR n. 37/40 del 09/09/2021 “Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell’anno 2021 e criteri per il funzionamento del fondo”.

RENDE NOTO

Che a decorrere **dal 11/10/2021 e fino al 12/11/2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al “Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art. 11 della L. n. 431/98 relativo all’anno 2021.

Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere residenti nel comune di Nureci nell'alloggio per il quale si chiede il contributo (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda).
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno.
- 2) Essere titolari di contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze – Ufficio delle Entrate, ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di Nureci e occupate a titolo di abitazione principale. Il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo.
oppure
- 3) Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001 denominato “20.000 abitazioni in affitto” site nel comune di Nureci.



COMUNE DI NURECI
Via Ungheria, 31
Tel. 078396600 – 078696646
email sociale@comune.nureci.or.it PEC sociale@pec.comune.nureci.or.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 2 – REQUISITI DELLA LOCAZIONE

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà riproporzionato in base al periodo effettivamente maturato;
- il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere stipulato a titolo di abitazione principale.

Art. 3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della LR n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/1989.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021:

- **FASCIA A):** ISEE corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.392,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**.
- **FASCIA B):** ISEE corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.
- **FASCIA COVID:** ISEE corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Si precisa che per l'ammissibilità alla fascia COVID, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.



COMUNE DI NURECI
 Via Ungheria, 31
 Tel. 078396600 – 078696646
 email sociale@comune.nureci.or.it PEC sociale@pec.comune.nureci.or.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLA MISURE DEL CONTRIBUTO

Le domande ammesse verranno collocate nella fascia reddituale di riferimento (fascia A-fascia B- fascia COVID) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente assessorato regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile per la fascia A) è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la fascia B) e la fascia COVID) è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25%.

Per determinare il contributo occorre pertanto sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile; il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato fino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo del contributo:

- | | |
|---|---|
| - | ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00 |
| - | Canone annuo effettivo = € 3.600,00 |
| - | Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00 |
| - | Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile |
| - | Ammontare contributo regionale = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 |

Si specifica che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento, pertanto i contributi non potranno essere erogati fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento non dovesse essere sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Art. 7 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il Fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione. In caso di concessione di altri contributi per il sostegno alla locazione, si determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura, o viceversa, si ha la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."



COMUNE DI NURECI
Via Ungheria, 31
Tel. 078396600 – 078696646
email sociale@comune.nureci.or.it PEC sociale@pec.comune.nureci.or.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell' art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998". I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 5/5

137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda (e contestuale dichiarazione sostitutiva) predisposto dal Comune.

Copia del bando e del modello di domanda si potranno scaricare dal sito internet: www.comune.nureci.or.it La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le **h. 13:00 del 12/11/2021** con le seguenti modalità:

- Consegnata a mano all'ufficio protocollo;
- Trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.nureci.or.it
- Trasmessa tramite EMAIL all'indirizzo protocollo@comune.nureci.or.it

Si richiama l'attenzione sulla perentorietà del suddetto termine, per cui eventuali domande pervenute in data successiva alla scadenza del termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria verrà formulata distinta per fasce (fascia A; fascia B; fascia COVID) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alle modalità di cui all'articolo 6.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non dovessero pervenire ricorsi, si procederà con l'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di trasferimento delle risorse del relativo finanziamento da parte della RAS.

Qualora l'importo trasferito dalla RAS dovesse risultare insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, verrà applicata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce di cui all'art. 5.



COMUNE DI NURECI
Via Ungheria, 31
Tel. 078396600 – 078696646
email sociale@comune.nureci.or.it PEC sociale@pec.comune.nureci.or.it

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Assistente Sociale Dott.ssa Silvia Piras.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale al n. 078396646 oppure all'indirizzo sociale@comune.nureci.or.it

Art. 13 - INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Nureci, con sede in Nureci, Via Ungheria n. 31, email protocollo@comune.nureci.or.it, pec protocollo@pec.comune.nureci.or.it, tel. 0783/96600 - 96646, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella **SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it**

Il Responsabile del Servizio

f.to M. Gabriella Orrù